

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

84.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);		VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793)	3
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);		BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);		MACIS FRANCESCO	4, 5, 6
		MANNUZZU SALVATORE	4, 5
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	4, 5
		PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i>	4, 5
		RIZZO ALDO	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifiche dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge Trantino ed altri: « Modifiche dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Modifiche alle

norme concernenti delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Proseguiamo la discussione dei progetti di legge.

Ricordo che sono stati sinora approvati, con modificazioni e con l'accantonamento dell'articolo 8, stabilito nella seduta di ieri, i primi nove articoli del disegno di legge n. 2844 nel nuovo testo già approvato in sede referente ed assunto quale testo base della Commissione.

Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 323 - *Abuso mediante omissione.* Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, omettendo illegittimamente un atto del suo ufficio, procura a sé o ad altri soggetti privati un profitto ingiusto, ovvero cagiona ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

Sono stati presentati il seguente emendamento e relativi subemendamenti:

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 323 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 323-bis. *Abuso mediante omissione.* Fuori dai casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, omettendo ille-

gittimamente un atto del suo ufficio, procura a sé o ad altri soggetti privati un profitto ingiusto, ovvero cagiona ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

10. 1.

IL RELATORE.

All'emendamento 10. 1, dopo la parola: omettendo, aggiungere le seguenti: o ritardando.

0. 10. 1. 1.

RIZZO.

All'emendamento 10. 1, sostituire le parole: profitto ingiusto ovvero cagiona ad altri un danno ingiusto, con le seguenti: vantaggio o un danno ingiusto.

0. 10. 1. 2.

RIZZO.

All'emendamento 10. 1, sostituire le parole: da sei mesi a cinque anni, con le seguenti: fino a cinque anni.

0. 10. 1. 3.

RIZ.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. I colleghi hanno potuto prendere visione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 da me presentato.

Vorrei limitarmi ad osservare che, avendo la Commissione ridotto il minimo della pena prevista per il reato di abuso d'ufficio, è quanto mai opportuno il subemendamento, al quale mi dichiaro fin d'ora favorevole, presentato dal presidente con il quale viene regolata in modo diverso la pena edittale minima.

FRANCESCO MACIS. A nome del gruppo comunista, dichiaro il mio avviso favorevole sia all'emendamento presentato dal relatore sia al subemendamento proposto dal presidente.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche in quest'occasione vorrei ribadire che il Go-

verno si rimette alla Commissione sul complesso degli emendamenti e subemendamenti presentati. Non posso, tuttavia, esimermi dall'osservare che la pena edittale massima prevista per il reato in oggetto appare eccessiva, così come eccessiva è, a mio avviso, la pena stabilita ieri dalla Commissione in riferimento al reato di abuso d'ufficio.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di associarmi ai subemendamenti presentati dal collega Rizzo.

ALDO RIZZO. Mi rendo conto che, essendo stata utilizzata nell'articolo precedente la dizione « profitto » al posto di « vantaggio », come da me proposto, non è possibile usare una terminologia differente con riferimento al reato di abuso mediante omissione.

Quanto al primo subemendamento da me presentato, vorrei sottolineare che si compie un abuso non solo omettendo, ma anche ritardando il compimento di un atto. In questo caso, l'omissione sarebbe limitata nel tempo, ma comunque si configurerebbe.

Il secondo subemendamento da me presentato si prefigge lo scopo di uniformare alla previsione stabilita per l'articolo precedente quella dell'articolo 323-bis, anche se la prima è, a mio avviso, più corretta.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Certamente, nutro alcune perplessità in ordine alla pena edittale massima di cinque anni prevista al fine di demandare al tribunale la competenza di tali tipi di reato; in tal modo di fronte a reati non gravi il giudice potrebbe vedersi costretto dall'esosità della pena ad un atteggiamento eccessivamente indulgente. Ritengo che tale possibile risvolto debba essere considerato.

In particolare, sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore, mentre vorrei pregare l'onorevole Rizzo di ritirare il suo subemendamento. Indubbiamente, l'omissione può consistere anche nel ritardare un atto del proprio ufficio;

occorre tuttavia considerare che l'ipotesi del ritardo dovrà essere disciplinata in un articolo successivo. Qualora ciò non si verificasse, ne deriverebbe un'elasticità interpretativa tale da rendere tutti imputati o imputabili di omissione.

PRESIDENTE. Per rispondere ad un'osservazione ripetutamente espressa, desidero precisare che la Commissione era unanime nel ritenere che i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dovessero essere demandati alla competenza del tribunale.

A tal fine, si prospettavano due possibilità: prevedere una pena edittale massima di cinque anni, ovvero inserire all'ultimo comma del capo I del titolo II del codice una norma di carattere processuale volta a prevedere la competenza del tribunale per tutti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Avendo la Commissione optato per la prima soluzione, adesso dovrà informarvisi anche per il prosieguo dei lavori.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore. Come ho più volte dichiarato nel corso di questa discussione, sono d'accordo con le osservazioni del presidente circa le ragioni che hanno indotto la Commissione ad adottare questa decisione, rapportandola in modo efficace a tutta la normativa.

Si tratta di una scelta di ordine processuale, sulla quale si possono certamente nutrire riserve e perplessità; si consideri, tuttavia, come tale opzione abbia ispirato tutti i lavori preparatori della Commissione.

SALVATORE MANNUZZU. Già in precedenza ho manifestato la mia perplessità sulla scelta, in concreto adottata dalla Commissione, di risolvere una questione di carattere processuale con una previsione di natura sostanziale; questa, infatti, esprime, una valutazione precisa del Parlamento sulla gravità del fatto, per il quale si ritiene adeguata una pena massima sino a cinque anni.

Noi siamo di diverso avviso, considerando tale pena eccessiva, tale da augurarsi che un giudice non voglia mai infliggerla.

ALDO RIZZO. Concordo con quanto detto dal collega Mannuzzu.

A mio avviso, la fissazione di una pena edittale esprime un giudizio di valore sul fatto reato, per cui la determinazione di un massimo di pena, non rapportato all'entità del delitto, ma motivato da esigenze di carattere processuale, rappresenta un fatto anomalo.

Mi auguro che il Senato, rivedendo la materia, voglia con una norma di natura processuale demandare al tribunale la competenza a giudicare su tali delitti, riportando le pene ad una entità che abbia specifico riferimento alla gravità dei reati stessi.

FRANCESCO MACIS. Mi sembra che il problema sia ingiustamente enfatizzato; il mio pensiero si basa su alcune semplici considerazioni.

I reati dei quali ci stiamo occupando prevedevano delle pene di entità tale da farli ricadere sotto la competenza del tribunale. Noi, compiendo un'opera di collegamento, ci rendiamo conto di assumere in un'unica fattispecie comportamenti che possono avere un disvalore sociale lieve.

Tuttavia, vorrei osservare che la punizione è garantita dallo scorrimento della pena, non dall'indicazione massima della stessa, che invece ottempera opportunamente alla necessità per tali tipi di reato di prevedere la competenza del tribunale. In sostanza, si pongono due esigenze: quella di tener conto di una competenza che si vuole affidare ad un giudice collegiale, ad un istruttore che valuti attentamente le prove, ma anche quella di diverse ipotesi di reato per le quali il mantenimento della pena edittale massima nei limiti dei cinque anni non è sproporzionato, in quanto, se è vero che vi sono fatti di estrema lievità, è anche vero che ve ne sono altri quanto mai gravi.

Che questo sia stato l'orientamento della Commissione è confermato dal reato che esamineremo successivamente, quello di omissione, che è e rimane di competenza del pretore e per il quale si prevede una pena identica a quella attualmente stabilita dal codice penale.

PRESIDENTE. Stante l'inizio della riunione del Parlamento in seduta co-

mune, il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO